

STATUTO

Associazione "IOPARLO"

ART. 1

COSTITUZIONE

Ai sensi della legge 266/1991, legge quadro sul volontariato, e della legge regionale toscana sul volontariato del 26/4/1993 n. 28, è costituita una Associazione regionale denominata Associazione IOPARLO, con sede legale a Firenze. L'Associazione è un'organizzazione unitaria a carattere nazionale che può avere sedi territoriali e/o provinciali individuate con delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione di volontariato IOPARLO più avanti chiamata per brevità Associazione, persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

ART. 2

PRINCIPI ISPIRATORI

L'Associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della Associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

ART. 3

FINALITÀ

L'Associazione si propone come obiettivo fondamentale quello di includere socialmente la persona con disabilità uditiva, in condizioni di parità, all'interno della società di tutti.

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) studiare, dibattere ed impostare tutte le iniziative idonee al recupero delle persone con disabilità uditiva, sia a livello sociale che sanitario, dall'attività di prevenzione primaria, alla attività di prevenzione secondaria o di screening neonatale, alla diagnosi precoce, alla protesizzazione, alla abilitazione alla parola, alla integrazione nella società di tutti;
- b) promuovere in ogni forma azioni dirette a sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi inerenti la disabilità uditiva al fine dell'eliminazione di ogni pregiudizio;
- c) richiamare l'attenzione degli organi legislativi ed amministrativi sulle soluzioni che verranno promosse per il superamento della disabilità uditiva e del connesso handicap derivato, la difficoltà di apprendimento della parola, affinché siano tradotte in leggi e provvedimenti di

attuazione;

- d) promuovere e sostenere una politica finalizzata all'abbattimento delle barriere culturali e della comunicazione attraverso atti e strumenti di progettazione inclusiva e universale;

Per conseguire tali finalità l'Associazione provvede a:

- e) promuovere l'educazione sanitaria, la formazione e la consulenza;
- f) rivendicare l'impegno delle Istituzioni;
- g) diffondere l'informazione nella società civile;
- h) sensibilizzare la società e le istituzioni sul corretto protocollo socio-sanitario per poter meglio affrontare la disabilità uditiva e rendere minima l'handicap determinato dalla difficoltà di apprendimento della parola (prevenzione di primo e secondo livello, diagnosi precoce, protesizzazione e abilitazione e/o riabilitazione alla parola);
- i) promuovere una maggiore efficacia ed efficienza dei servizi di riabilitazione per rendere possibile una adeguata integrazione del bambino con disabilità uditiva nella scuola e nella società di tutti.
- j) stabilire rapporti di collaborazione con le associazioni mediche, tecnico-scientifiche e con operatori esperti nazionali e stranieri;
- k) stabilire rapporti con altre associazioni;
- l) favorire il progresso sulla conoscenza della disabilità uditiva;
- m) promuovere e sostenere la ricerca scientifica;
- n) rivendicare l'integrazione sociale;
- o) rivendicare l'abbattimento delle barriere sensoriali attraverso strumenti inclusivi e universali.

ART. 4

SOCI

Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno quindici giorni prima dello svolgimento della stessa.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dallo Statuto. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Essere socio dell'Associazione non è incompatibile con l'essere membro di altre Associazioni similari.

I soci dell'Associazione sono assicurati ai sensi dell'art. 4 della legge 266/1991

La qualifica di socio si perde per:

- a) decesso;
- b) mancato pagamento della quota sociale;
- c) dimissioni;
- d) espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione;
- e) ricevimento di un compenso, anche se spontaneamente offerto, per lo svolgimento della propria attività.

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

Ciascun aderente è libero di recedere dall'Associazione in ogni momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Gli aderenti dell'Associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di rapporto lavorativo, dipendente o autonomo.

L'Associazione può assumere — tra i non soci — lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. Ad ogni modo, le prestazioni rese dai volontari saranno sempre prevalenti rispetto a quelle erogate dai lavoratori dipendenti, collaboratori o professionisti che con l'Associazione avranno un rapporto di lavoro.

ART. 5

QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

ART. 6

ORGANI SOCIALI

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale degli iscritti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.
- d) il Collegio dei Revisori Contabili

Le sedute degli organi associativi sono convocate tramite avviso inviato tramite mail e/o pubblicate sul sito Internet dell'Associazione almeno 7 giorni, prima della data fissata, per le assemblee. Nel caso in cui si dovesse ravvisare una particolare urgenza la riunione del Consiglio Direttivo può essere convocata, mediante e-mail, anche 48 ore prima.

L'avviso deve contenere:

- e) il luogo, la data e l'ora di prima e di seconda convocazione della seduta;
- f) l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione è di competenza del Presidente.

Le sedute degli organi associativi sono valide anche se tenute tramite video-conferenza utilizzando sistemi multimediali (ad es. Skype o sistemi similari).

In tutti gli organi associativi, in caso di impedimento o assenza del Presidente, il Vice Presidente ne esplica le funzioni a tutti gli effetti e per la durata dell'impedimento o dell'assenza

In caso di vacanza negli organi associativi si procede come segue:

- g) se la vacanza riguarda la maggioranza degli elementi dell'organo, lo stesso decade nella sua interezza e dovranno essere indette – senza indugio – nuove elezioni;
- h) se la vacanza non riguarda la maggioranza degli elementi dell'organo, la reintegrazione avverrà con la cooptazione all'interno dell'organo stesso con i primi dei non eletti;
- i) in caso di mancanza dei non eletti, l'organo decade e dovranno essere indette, senza indugio, le nuove elezioni dell'organo vacante.

Alla scadenza dei rispettivi mandati, i componenti degli organi rimangono in carica per il disbrigo degli affari correnti e per gli adempimenti statutari fino all'insediamento degli organismi rinnovati.

ART. 7

L'ASSEMBLEA GENERALE

L'assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria.

Il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno entro il 30 aprile tenendo conto di quanto previsto del precedente art. 6. Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie. La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno 7 giorni prima.

L'Assemblea Generale è formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal Vice Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge un proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

L'Assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto intervenuti e delibera a maggioranza assoluta sulle questioni poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto intervenuti, delibera a maggioranza assoluta.

Qualora si debba decidere per lo scioglimento della Associazione il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'Assemblea straordinaria e saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in

prima convocazione almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; dalla seconda convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Ogni socio ha diritto ad un voto. È ammessa una sola delega per ciascun socio.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:

- a) nomina (o sostituzione) degli organi sociali;
- b) approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del Consiglio Direttivo;
- c) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- d) redazione- modifica- revoca di regolamenti interni;
- e) deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso: la deliberazione dell'Assemblea è inappellabile;

Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'Assemblea straordinaria.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'Assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

ART. 8

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri compreso tra 5 a 9 e si riunisce, di norma, una volta al mese. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo viene deciso, con apposita delibera, al momento della nomina, dall'Assemblea Generale degli iscritti. Il Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio e può venire rieletto.

Compiti del Consiglio Direttivo:

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno, il Presidente e il Vice Presidente.

È di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.

In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) eseguire le delibere dell'Assemblea;
- b) formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) predisporre il rendiconto annuale: preventivo e consuntivo;
- d) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione dei soci;
- f) deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- g) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- h) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa

affidati;

ART. 9 IL PRESIDENTE

I compiti principali del Presidente sono:

- a) rappresentare l'Associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- b) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- c) adotta i provvedimenti nelle materie delegate dal Consiglio Direttivo, nonché le delibere d'urgenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio Direttivo stesso;
- d) deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo o di altro organo dell'Associazione

ART. 10 IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

Il Collegio dei Revisori Contabili è nominato dall'Assemblea dei soci e si compone di tre membri di cui due effettivi e uno supplente. I membri del Collegio possono essere eletti anche tra i non soci Dura in carica un triennio ed è rieleggibile. La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo

Il Collegio, che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza però potere di voto, svolge le seguenti funzioni:

- a) verifica della legittimità delle operazioni del Consiglio Direttivo e dei suoi membri;
- b) verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
- c) verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'Assemblea;
- d) redazione della Relazione annuale al Rendiconto consuntivo e sua presentazione all'Assemblea;
- e) esamina ed esprime pareri sul bilancio preventivo e consuntivo

ART. 11 ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Le entrate della Associazione sono costituite da:

- a) contributi dei soci;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni o lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- h) beni mobili e immobili;
- i) donazioni, lasciti o successioni.

ART. 12

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale della Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il 30 aprile all'Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione 7 giorni prima della convocazione dell'Assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita della Associazione.

ART. 13

ATTIVITÀ SECONDARIE

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.

ART. 14

DURATA E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una Assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

ART. 15

NORME RESIDUALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico

FIRENZE, 16/01/2014